

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL
PATROCINIO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
PER I DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL
COMUNE DI CAIVANO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.

INDICE GENERALE

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

ARTICOLO 4 ~ DEFINIZIONE DI "SENTENZA FAVOREVOLE" NEI PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI

ARTICOLO 5 — RAPPORTO DI SERVIZIO, ESERCIZIO DEL MANDATO E CARENZA
DI CONFLITTO DI INTERESSI

CAPO II — ISTANZA

ARTICOLO 6 - ISTANZA

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

ARTICOLO 8 – ODBLIGATORIETA

CAPO III — PATROCINIO LEGALE

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

ARTICOLO 10 - SVOLGIMENTO DEL PATROCINIO LEGALE

CAPO IV — RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

ARTICOLO 11 – PROCEDURA

CAPO V — ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 12 - GIUDIZI CONTABILI

ARTICOLO 13 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 14 ~ POLIZZA ASSICURATIVA

ARTICOLO 15 - RINVIO

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degli amministratori del Comune di Caivano, nei procedimenti di responsabilità civile, penale e amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.
2. La tutela legale per i dipendenti è riconosciuta attraverso il patrocinio legale, laddove l'ente assume a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura di un procedimento penale o civile, ovvero per mezzo del rimborso delle spese legali alla conclusione del procedimento.
3. Per gli amministratori è riconosciuto il beneficio del rimborso, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e del presente regolamento.
4. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità amministrativo contabile a carico di un dipendente o di un amministratore, è riconosciuto il solo beneficio del rimborso delle spese legali nella misura liquidata dalla Corte dei Conti, secondo quanto disposto dal successivo art. 12.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimenti giudiziari per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato, oltre al Segretario Generale.
2. Non possono essere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali a favore dei seguenti:
 - a. soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;
 - b. collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune di Caivano.

Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentita l'ammissione al patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o amministratore, ovvero in cui il dipendente o l'amministratore sia parte attrice e non convenuto.

Art. 4 - Definizione di "sentenza favorevole" nei procedimenti di diversa-natura.

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

a. in materia penale: la fattispecie in cui intervenga: sentenza di assoluzione con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p. passata in giudicato; provvedimento di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato.

b. in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente o amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;

c. in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente o amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

2. Si ha conclusione favorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in fase istruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilità del dipendente o amministratore.

3. Non danno titolo al rimborso delle spese legali le ipotesi di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. di prescrizione del reato, amnistia, patteggiamento), ovvero in tutti i casi di estinzione del reato, anche per intervenuta oblazione.

Art. 5 - Rapporto di servizio, esercizio del mandato e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del *rapporto di servizio o del mandato*, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale o all'ufficio rivestito dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore. Pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio o all'espletamento del mandato. L'attività deve, inoltre, essere svolta in diretta connessione con i fini dell'ente ed essere imputabile all'amministrazione.

2. Per quanto concerne la carenza di *conflitto di interessi* tra gli atti compiuti dal dipendente o dall'amministratore del Comune di Caivano, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'ente e di quelli in capo al dipendente o all'amministratore.

Ferma restando la necessità di una specifica valutazione del caso concreto, il conflitto di interessi deve ritenersi comunque sussistente:

a. quando il procedimento Civile, penale o contabile sia attivato dall'Ente;

b. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

c. quando l'ente si sia costituito parte civile nel giudizio penale nei confronti del dipendente o dell'amministratore imputato;

d. qualora si ravvisi comunque contrasto tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente o dell'amministratore e l'interesse dell'Amministrazione oppure estraneità dell'amministrazione rispetto all'agire del dipendente o dell'amministratore;

e. quando i fatti contestati in sede giudiziaria si pongono in contrasto con le norme del Codice di comportamento del Comune di Caivano, ovvero quando il dipendente non abbia ottemperato all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 'ai sensi dell'articolo 6-bis Legge 7 agosto 1990, n° 241.

CAPO II —ISTANZA

Art. 6 - Istanza

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio, ovvero l'amministratore per potere essere ammesso al beneficio del rimborso delle spese legali, entrambi nei casi previsti e specificati dal presente regolamento, devono presentare istanza scritta indirizzata al Sindaco e al Servizio Avvocatura, competente all'istruttoria, nel termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.

2. L'istanza di ammissione al patrocinio o al rimborso è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a. la richiesta di ammissione al patrocinio o di rimborso delle spese legali e l'indicazione del procedimento cui si riferisce;

b. copia dell'atto giudiziario notificato;

c. la comunicazione del nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla congruità della spesa e l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il compenso indicato dovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine di potere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborso limitatamente all'attività effettivamente espletata;

d. la dichiarazione della eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli il diritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie di assicurazione;

e. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.

3. L'istanza di patrocinio deve essere presentata prima del formale conferimento dell'incarico difensivo.

4. L'istanza di rimborso con l'indicazione del proprio legale deve essere presentata prima del conferimento dell'incarico difensivo e, comunque, non può riguardare le attività difensive svolte prima della comunicazione all'ente, eccezion fatta per i casi

di eccezionale urgenza, con particolare riferimento alle preclusioni e decadenze processuali, debitamente motivati e documentati.

5. L'ente sostiene gli oneri per la difesa del dipendente ovvero le spese legali corrisposte dall'amministratore per un importo non superiore ai valori minimi del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.

Art. 7 - Procedimento

1. Il Servizio Avvocatura ricevuta l'istanza del dipendente o amministratore, valutati preventivamente i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, ai fini della valutazione circa l'ammissibilità della tutela legale, attraverso un'istruttoria riservata, può concludere alternativamente:

a) all'ammissione o al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;

b) all'ammissione al regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego

2. All'esito della valutazione, sulla richiesta di patrocinio e di rimborso si esprime la Giunta Municipale con propria deliberazione. In caso di concessione del patrocinio, il Responsabile del Servizio Avvocatura stipula il disciplinare con il legale che ha ottenuto il gradimento ed assume il relativo impegno di spesa.

3. Il patrocinio legale opera allorché l'Amministrazione, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presente regolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenziale alcun conflitto di interesse con l'ente, riconosce il patrocinio legale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri di difesa, nei limiti di cui all'art.6, comma 5, del presente regolamento.

4. Il rimborso delle spese legali si applica, ai sensi di legge, nei confronti degli amministratori, restando esclusa per essi l'applicazione dell'istituto del patrocinio.

5. Il rimborso delle spese legali opera anche a seguito di valutazione ex post della sussistenza dei presupposti, allorché l'Amministrazione, non avendo riconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura del procedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde al dipendente le spese legali sostenute, solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che conclude favorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendone l'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e previa rinnovata valutazione sull'assenza del conflitto d'interessi.

Art. 8 Obbligatorietà

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimenti previsti nei tempi e con le modalità prescritte nel presente regolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborso delle spese legali.

CAPO III — PATROCINIO LEGALE

Art. 9 - Condizioni per l'ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza di capi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso di causalità sia direttamente legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o dall'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. L'ammissione al patrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verifica dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

a. Esistenza di esigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propria immagine, facenti capo all'Amministrazione;

b. Rapporto organico di servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso ed Amministrazione al momento della commissione del fatto oggetto del procedimento;

c. Inerenza dei fatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenzioso processuale con l'ufficio rivestito dal dipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere stati posti in essere nell'espletamento del servizio e nell'adempimento di mansioni e dei doveri d'ufficio e per la realizzazione dei fini dell'Ente.

d. carenza di conflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati al dipendente deve accertarsi la coincidenza tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente, il quale deve aver agito nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione; pertanto, deve valutarsi la sussistenza dell'eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atti compiuti dal dipendente rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione.

Art. 10 - Svolgimento del patrocinio legale

1. Con il provvedimento di assunzione del patrocinio legale, l'Ente:

a. Esprime il proprio gradimento nei confronti del legale indicato dal dipendente. In merito si applicano le regole in materia di incompatibilità del conferimento degli incarichi professionali a professionisti esterni all'Ente.

b. Definisce l'impegno di spesa sulla base dei valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento e del preventivo di parcella rimesso dal legale e contenuto nella domanda. In caso di preventivo di importo superiore ai valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento, l'Amministrazione chiede al richiedente la ridefinizione del preventivo. Il preventivo di spesa e la conseguente copertura da parte dell'ente comprende non solamente le spese legali, ma anche gli altri oneri connessi alla difesa, ad esempio il ricorso a periti di parte, sempre calcolati a minimi di legge.

2. Il patrocinio è limitato, comunque, ad un solo difensore. Qualora il richiedente intenda, altresì, nominare ulteriori legali i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico senza diritto ad alcun rimborso da parte dell'Ente.

3. L'Amministrazione liquida al legale incaricato ed agli eventuali consulenti di parte, in ogni fase e stato del procedimento, le parcelle relative all'attività professionale svolta. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'esito del singolo grado.

CAPO IV - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Art. 11 - Procedura

1. L'istanza del dipendente viene ammessa al regime del rimborso delle spese legali qualora si sia ravvisato, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 9, un potenziale conflitto tra gli interessi dell'Ente e quelli del dipendente o amministratore al momento della valutazione dell'ammissione al patrocinio, spostando così alla fase successiva della sentenza, la rinnovazione della valutazione sul conflitto d'interessi.

L'istanza dell'amministratore, obbligatoriamente preventiva, e sempre ammessa al regime del rimborso delle spese legali, ferma restando la valutazione successiva alla sentenza della sussistenza dei requisiti.

2. Con il provvedimento di ammissione al regime del rimborso delle spese legali, il Responsabile del Servizio Avvocatura, definisce l'impegno di spesa sulla base dei valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento e del preventivo di parcella rimesso dal legale. In caso di preventivo di importo superiore ai valori di cui all'art. 6, comma 5, del presente Regolamento l'Amministrazione chiede all'interessato la ridefinizione del preventivo.

3. Il rimborso avviene su richiesta dell'interessato e a condizione che questi abbia comunicato all'Ente l'apertura del procedimento nei propri confronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.

4. A tal fine, il dipendente o amministratore trasmette al Responsabile del Servizio Avvocatura i seguenti documenti:

a) copia della sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità, del dipendente o dell'amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudice competente;

b) copia ulteriore documentazione e atti di giudizio a richiesta del responsabile in corso d'istruttoria, dalla quale si possa desumere la valutazione di assenza di conflitto d'interessi;

c) parcella analitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato la difesa;

d) dichiarazione di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altri soggetti.

5. È facoltà dell'amministrazione negare il proprio gradimento, con deliberazione di Giunta Municipale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, qualora si ravvisino motivi ostativi (ad esempio, sussistendo contenziosi, confitto di interesse etc.) in ordine al nominativo del legale incaricato. Nelle more del giudizio, il Responsabile del Servizio Avvocatura segnala la possibile insorgenza di un debito per spese legali, ai fini dell'accantonamento della relativa somma nell'ambito del bilancio di previsione.

CAPO V - ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 12 - Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l'Ente non assume la difesa ma, eventualmente, rimborsa le spese legali. In tali casi, il rimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 543/96, convertito dalla L.639/96.

Sono esclusi i casi di archiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioni in rito. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 10, D.L. n.203/05, convertito con modifiche nella Legge n. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazione alle quali l'Amministrazione abbia espresso il proprio gradimento al legale nominato dal dipendente od amministratore sottoposto a giudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sul rimborso delle spese legali.

Art. 14 - Polizza assicurativa

1. L'Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratori stipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. La copertura garantisce l'assunzione a carico della assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa dei dipendenti e dell'amministratore nel processo civile e/ o penale.

2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia

di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.

4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono a carico del Comune di Caivano.

4. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile di fatti e atti propri verso l'Ente.

Articolo 15 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nominata con D.P.R.27/04/2018-G.U.Serie Generale n.117 del 22.05.2018; D.P.R. del 10.09.2018 e D.P.R.-21.02.2019)
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

N° 26 del 16/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PATROCINIO E RIMBORSO SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI CAIVANO

L'anno **duemilaventi** giorno **sedici** del mese di **settembre** alle ore **14:35**, nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/03/2018, registrato in data 03/05/2018 alla Corte dei Conti composta da:

Nome	Presenza	Assenza
MONE FERNANDO	P	
CIRILLO GIOVANNI	P	
ANDRACCHIO ROBERTO	P	

Assistita dal Il Segretario Generale d.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Fernando Mone nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

In presenza del dr. Mone e Segretario Di Matteo, connessi de remoto gli altri i quali deliberano favorevolmente sulla proposta.

Su proposta del responsabile

Premesso che l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, stabilisce che *“il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...);*

-che la tutela legale opera sia con l’assunzione degli oneri di difesa sin dall’apertura del procedimento giudiziale, nonché attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l’assistenza legale sin dall’apertura del procedimento giudiziario e quest’ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente.

Preso atto che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni: a) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all’attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione. b) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato; c) assenza di conflitto di interessi; d) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi.

Considerato, inoltre, che l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevede che *“gli enti locali...senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all’art. 13 comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave”.*

Considerato, inoltre, che l'art. 49 del CCNL di categoria dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, ha previsto il diritto dei segretari comunali al patrocinio legale, alla stessa stregua dei dipendenti degli enti locali.

Valutato, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l’apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte

dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/1996.

Considerato che la disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria e l'estensione dell'istituto anche agli amministratori come previsto dall'art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, di modifica dell'art. 86 comma 5 D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

-Di approvare il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 15 articoli.;

-Di dare atto che la presente non comporta impegno spesa.

Il Responsabile Affari Legali e Contenzioso

(Avv. Ida Carrara)

(atto sottoscritto digitalmente)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione come sopra articolata;

Visto il parere favorevole espresso dal competente funzionario dell'Ente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del DLgs.n.267/00;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

-di approvare la suestesa proposta di deliberazione come sopra articolata che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

-di approvare il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 15 articoli.

Successivamente il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del d. lgs. 267/2000, a seguito di separata ed unanime votazione dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dr. Fernando Mone Dr. Giovanni Cirillo
Dr. Roberto Andracchio

IL Segretario Generale
d.ssa Giulia Di Matteo

(atto sottoscritto digitalmente)